

DISCIPLINARE

Criteri e delle modalità per la concessione di contributi da parte dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata per il sostegno ad iniziative ed eventi finalizzati alla valorizzazione della Basilicata Turistica a valere sulla dotazione finanziaria della linea d'intervento 1.3 “Realizzazione e/o affiancamento a iniziative ed eventi di rilievo nazionale e internazionale” - Progetto P.A.R.T.I Basilicata 2025-2026 – D.G.R. 423/2025 - CUPC49I25002560002.

Versione aggiornata, revisionata e consolidata approvata con delibera del D.G. n. 4 del 14/01/2026

Art. 1: Oggetto e finalità

1. L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, in qualità di soggetto attuatore del Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata (Progetto P.A.R.T.I Basilicata) intende sostenere iniziative ed eventi finalizzati alla valorizzazione della Basilicata Turistica attraverso lo sport, la cultura, i luoghi notevoli, i personaggi illustri lucani con l’obiettivo di valorizzarne l’impatto promozionale e di contribuire a potenziare l’attrattività del territorio regionale, tramite la concessione dei contributi economici (di seguito “**contributo/i**”) a valere sulla dotazione finanziaria della linea d’intervento 1.3 “Realizzazione e/o affiancamento a iniziative ed eventi di rilievo nazionale e internazionale” - Progetto P.A.R.T.I Basilicata 2025-2026, approvato con D.G.R. Basilicata n. 423 del 23/07/2025.
2. Il presente disciplinare regolamenta i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti **contributi**.
3. La concessione del **contributo** è sempre associata al patrocinio dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.
4. La concessione del **contributo** e del patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo all’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata circa l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative finanziate; l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata resta, altresì, estranea a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi.

Art. 2: Soggetti Beneficiari

1. Il **contributo** è concesso ai seguenti soggetti:

- a) agli enti del terzo settore specificati all'art. 4 comma 1 del D.lgs n. 117 del 2017 iscritti nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che abbiano sede legale in Basilicata o che dispongano di una sede operativa in Basilicata;
- b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) di cui agli artt. 4 e ss. del D.lgs n. 39 del 2021 che abbiano sede legale in Basilicata o che dispongano di una sede operativa in Basilicata;
- c) Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e da altri Enti assimilabili e dalle loro emanazioni provinciali e regionali della Basilicata.

- 2. Il **contributo** non può essere concesso ad organizzazioni e/o associazioni politiche e/o sindacali e ad altri enti di loro diretta ed esclusiva emanazione.
- 3. Il **contributo** non può essere concesso per iniziative che prevedono altra forma di sostegno economico e/o compartecipazione economica da parte dell'APT Basilicata.

Art. 3: Tipologia di iniziative ed eventi finanziabili

- 1. Il **contributo** può essere concesso a favore di iniziative ed eventi non lucrativi di rilievo nazionale e/o internazionale finalizzati alla valorizzazione della Basilicata Turistica attraverso lo sport, la cultura, i luoghi notevoli, i personaggi illustri lucani con l'obiettivo di valorizzarne l'impatto promozionale e di contribuire a potenziare l'attrattività del territorio regionale.

La finalità di valorizzazione e promozione della Basilicata Turistica è riconosciuta:

- 1) agli eventi culturali, agli eventi esperienziali, alle mostre, agli spettacoli, alle rassegne ed alle manifestazioni tematiche in grado di promuovere e valorizzare la Basilicata sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari che abbiano rilievo nazionale e/o internazionale ed una durata di almeno 2 (due) giorni consecutivi;
 - 2) alle iniziative editoriali e di comunicazione, di rilievo nazionale e/o internazionale, coordinate e/o collegate con gli eventi specificati al punto n. 1 o comunque in grado di promuovere e valorizzare la Basilicata sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari.
2. Le iniziative non devono avere finalità lucrative, devono essere aperte al pubblico e non devono prevedere ticket d'ingresso.
3. Non sono ammissibili le richieste di **contributo** per:

- iniziative promozionali di carattere commerciale;
- iniziative promosse con finalità di propaganda su temi di natura etica, religiosa e/o politica;
- convegni, congressi, seminari, conferenze, corsi di formazione o aggiornamento, o altre iniziative promosse nell'interesse esclusivo di specifiche categorie e/o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro;
- iniziative che siano state organizzate da un soggetto beneficiario che abbia già ottenuto altro contributo a valere sul progetto P.A.R.T.I. Basilicata 2025-2026 - linea d'intervento 1.3.

Art. 4: Misura del contributo e divieto di cumulo per la medesima spesa

1. Il **contributo** richiedibile ed erogabile per ciascuna iniziativa non può essere superiore ad euro 20.000,00.
2. L'importo del **contributo** erogabile è determinato nei limiti di quanto previsto dal presente articolo in proporzione al punteggio conseguito in sede di valutazione, secondo quanto specificato nell'art. 8 del presente disciplinare.
3. Il **contributo** non può essere richiesto, concesso e/o erogato per rimborsare spese che siano state già rimborsate con altro finanziamento pubblico.

Art. 5: Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario direttamente e strettamente strumentali alla realizzazione dell'iniziativa quali, a titolo esemplificativo, le spese per:
 - a) acquisto di beni non durevoli esclusivamente destinati alla realizzazione dell'iniziativa;
 - b) noleggio di beni (materiali e attrezzi) per loro natura destinati ad un utilizzo durevole e, dunque, non esclusivo;
 - c) affitto, locazione o allestimento di locali, spazi, impianti, strutture e scenografie, compresi montaggio e smontaggio;
 - d) servizi editoriali, grafici, tipografici e audiovisivi;
 - e) spese per consulenze e/o servizi e/o forniture per promozione, comunicazione e pubblicità;
 - f) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni e riconoscimenti non in denaro;
 - g) compensi e spese di ospitalità per artisti, testimonial, relatori;
 - h) spese per diritti SIAE e LEA;
 - i) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.
2. Non sono ammesse tra le spese rendicontabili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per pranzi, cene, catering, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all’ospitalità di cui alla lett. e) del comma 1;
- b) spese per acquisto di beni immobili;
- c) spese di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di immobili ed impianti;
- d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dei soggetti beneficiari (ad esempio: spese per la fornitura di elettricità, gas, acqua, canoni di locazione, spese condominiali, spese ordinarie di pulizia e di manutenzione delle sedi, spese telefoniche, spese postali e bancarie, spese per assistenza e manutenzione tecnica delle apparecchiature informatiche e multimediali);
- e) mere liberalità
- f) spese per carburanti
- g) borse di studio, buoni acquisto, premi e riconoscimenti in denaro;
- h) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- i) spese di tesseramento;
- l) compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e associati/soci del soggetto beneficiario e/o spese fatturate dai suddetti soggetti;
- m) spese per servizi di qualsiasi natura erogati dal soggetto richiedente;
- n) spese di progettazione e/o ideazione dell’iniziativa;
- o) spese di consulenza e/o per servizi di natura intellettuale rivolte al soggetto beneficiario e che siano comunque prive di un output verificabile.

Art. 6: Uso del logo APT e altri obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a porre in essere tutte le misure di comunicazione e/o divulgazione previste dal piano di comunicazione allegato alla domanda di partecipazione.
2. Il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario dovrà riportare il logo dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, secondo le indicazioni e le istruzioni fornite in sede di concessione del contributo.
3. La concessione del contributo comporta l’autorizzazione all’uso del logo dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata solo per l’iniziativa considerata, escluso qualunque altro utilizzo.
4. L’utilizzo indebito del logo o il mancato utilizzo in caso di concessione e/o la mancata pubblicizzazione del contributo di APT in coerenza con il piano di comunicazione allegato alla domanda comportano:
 - a. l’irricevibilità di successive istanze provenienti dallo stesso soggetto;
 - b. la revoca del contributo nei casi più gravi.

Art. 7: Contenuto e modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare potranno presentare domanda di ammissione a contributo almeno 40 giorni (gg. 40) prima della data di svolgimento dell'iniziativa, ed in ogni caso entro e non oltre il 15/11/2026.

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto proponente ed inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.aptbasilicata.it

2. La domanda dovrà contenere tutti gli elementi utili alla identificazione del soggetto istante, indicare l'importo del contributo richiesto ed essere corredata da:

- a) una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa;
- b) un piano finanziario previsionale dell'iniziativa con le voci di spesa complessive e le voci di entrata;
- c) i preventivi di spesa relativi alle spese da rendicontare per importi almeno pari al contributo richiesto con relativo prospetto riassuntivo in cui sia indicata la riconducibilità di ciascuna spesa ad una delle categorie di ammissibilità previste dall'art. 5 comma 1 del presente disciplinare;
- d) un piano di comunicazione dell'iniziativa, con la descrizione puntuale e dettagliata delle specifiche misure/azioni previste, con riferimento in particolare alla promozione dell'evento, alla promozione del patrocinio e del contributo dell'APT e con l'indicazione del materiale promozionale/pubblicitario e divulgativo da realizzare;
- e) un cronoprogramma dell'iniziativa;
- f) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che l'iniziativa non ricade in una delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 2.2, 3.2. e 3.3 del presente disciplinare;
- g) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che la richiesta, concessione e/o erogazione del contributo non viola il divieto di cumulo per la medesima spesa previsto dall'art. 4.3 del presente disciplinare;
- h) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che il soggetto beneficiario non abbia già ottenuto altro contributo a valere sul progetto P.A.R.T.I. Basilicata 2025-2026 - linea d'intervento 1.3.

3. Tutta la documentazione a corredo della domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

Art. 8: Istruttoria e Ammissione a contributo provvisoria

1. Per la verifica e la valutazione della domanda di concessione del **contributo** è nominata una commissione permanente di valutazione composta da 3 componenti effettivi e due supplenti.

2. La commissione permanente verifica, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, in via preliminare:

- che la domanda sia stata inviata con le modalità ed entro i termini previsti dal presente disciplinare;
- che la documentazione a corredo sia completa ed idonea alla valutazione;
- che la domanda sia stata presentata da uno dei soggetti individuati all'art. 2.1 del presente disciplinare;
- che la domanda abbia ad oggetto un'iniziativa ammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del presente disciplinare;
- che non ricorra una delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 2.2, 3.2. e 3.3 del presente disciplinare.

3. In caso di domanda incompleta, su impulso della Commissione, l'ufficio competente procederà con una richiesta di integrazione documentale, concedendo un termine non inferiore a 10 giorni per la regolarizzazione. Nel caso in cui l'istanza non sia regolarizzata entro il termine concesso, la Commissione formalizzerà la non ammissione a contributo per mancata regolarizzazione.

4. La Commissione procederà alla valutazione delle domande che abbiano superato la fase di verifica preliminare e, a suo insindacabile giudizio, attribuirà un punteggio in applicazione dei criteri specificati nella Tabella "A" – Criteri di valutazione e punteggi" di seguito riportata:

Tabella "A" Criteri di valutazione e punteggi

A) CRITERIO DI VALUTAZIONE	B) PUNTEGGIO MAX	C) PUNTEGGI MINIMI
Chiarezza, Specificità, Puntualità e Completezza della descrizione dell'iniziativa candidata	20	11
Qualità, durata, rilevanza ed attrattività dell'iniziativa	20	11
Coerenza con la strategia di promozione territoriale della Regione Basilicata e dell'APT	15	8
Coerenza e sostenibilità del piano finanziario previsionale e congruità delle spese preventivate	20	11
Chiarezza, Specificità, Puntualità e Completezza del Piano di Comunicazione e delle descrizioni relative alle Azioni di promozione del territorio/ Azioni di comunicazione dell'evento/ Azioni di promozione del patrocinio e del contributo di APT	25	14
TOTALE	100	55

5. Saranno ammesse a ***contributo*** esclusivamente le iniziative che abbiano conseguito congiuntamente:

- un punteggio complessivo almeno pari a punti 55/100;
- un punteggio parziale, relativo a ciascun criterio di valutazione almeno pari ai punteggi indicati nella colonna “C” della Tabella “A” - Criteri di valutazione e punteggi.

6. La misura del ***contributo*** sarà proporzionata al punteggio complessivo totalizzato dall’iniziativa candidata, secondo quanto specificato nella tabella “B” – “Misura del contributo assentito” di seguito riportata:

Tabella “B” - Misura del contributo assentito

PUNTEGGIO TOTALIZZATO DALL’INIZIATIVA	MISURA DEL CONTRIBUTO ASSENTITO
Da 55 a 65 punti	Fino al 25% del contributo richiesto*
Da 66 a 80 punti	Fino al 50% del contributo richiesto*
Da 81 a 90 punti	Fino al 75% del contributo richiesto*
Da 91 a 100 punti	Fino al 100% del contributo richiesto*

* N.B. Il contributo richiesto ai sensi di quanto previsto dall’art. 4.1 non può essere superiore ad euro 20.000,00.

La percentuale di ***contributo*** effettivamente riconosciuta all’interno di ciascuna fascia è determinata, sulla base della qualità complessiva dell’iniziativa, della congruità del piano finanziario e della disponibilità delle risorse, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

7. Le iniziative ammesse a contributo saranno finanziate nei limiti della disponibilità della dotazione finanziaria dell’azione 1.3 “Realizzazione e/o affiancamento a iniziative ed eventi di rilievo nazionale e internazionale” - Progetto P.A.R.T.I. Basilicata 2025-2026.

8. L’ammissione a ***contributo***, vistata per approvazione dal Direttore Generale dell’APT Basilicata, sarà comunicata al beneficiario a mezzo pec.

Art. 9: Ammissione a contributo definitiva. Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Ai fini della concessione definitiva e della liquidazione del ***contributo*** il beneficiario è tenuto a presentare, salvo comprovati impedimenti a lui non imputabili, entro e non oltre sessanta giorni (gg. 60) dalla conclusione dell’iniziativa, a pena di revoca del ***contributo***, la domanda di concessione definitiva e liquidazione del contributo.

2. La domanda di concessione definitiva e liquidazione del ***contributo*** è corredata dalla seguente documentazione:

- a) Report dell'iniziativa completo della descrizione puntuale e dettagliata delle specifiche misure/azioni realizzate, incluse quelle di promozione dell'evento e del patrocinio e del **contributo** dell'APT Basilicata;
- b) rendiconto economico e finanziario dell'iniziativa con indicazione delle spese sostenute ed ammesse a **contributo** e relativa riconducibilità ad una delle categorie di ammissibilità previste dall'art. 5 comma 1 del presente disciplinare;
- c) giustificativi di spesa;
- d) campione del materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario realizzato;
- e) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che l'iniziativa è stata regolarmente svolta conformemente a quanto previsto nella domanda di ammissione a **contributo**;
- f) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che la erogazione del **contributo** non viola il divieto di cumulo per la medesima spesa previsto dall'art. 4.3 del presente disciplinare;
- g) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che il soggetto beneficiario non abbia già ottenuto altro **contributo** a valere sul progetto P.A.R.T.I. Basilicata 2025-2026 - linea d'intervento 1.3;
- h) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 che attesti che le spese rendicontate sono riferite esclusivamente all'iniziativa ammessa a **contributo** e sono state sostenute nel rispetto della normativa vigente;

3. Saranno definitivamente ammesse a **contributo** e rimborsate, nei limiti del contributo assentito, esclusivamente le spese ammissibili documentate e comprovate da:

- fatture e/o ricevute fiscali rilasciate a norma di legge, intestate al beneficiario del contributo, in cui è riportato chiaramente il servizio prestato e indicata l'iniziativa nell'ambito della quale lo stesso si è svolto;
- scontrini fiscali "parlanti" ossia riportanti l'elenco dei beni acquistati in relazione alla iniziativa oggetto di contributo;
- liquidate con bonifico o altra forma di pagamento tracciabile, con rimessa su un conto intestato al soggetto beneficiario.

Non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.

4. Le fatture presentate a rendicontazione dovranno essere corrispondenti ai preventivi di spesa presentati in fase di candidatura e autorizzati dall'APT all'esito dell'istruttoria, salvo casi eccezionali e giustificati che saranno valutati ad insindacabile giudizio dell'APT.

5. L’Ufficio competente, potrà richiedere ogni altro documento comprovante la regolarità ed effettività della spesa.
6. La completa e documentata attuazione delle azioni previste nel piano di comunicazione presentato a corredo della istanza di ammissione a **contributo**, costituisce condizione per la definitiva concessione e liquidazione del **contributo**. In assenza di documentazione idonea a comprovare le suddette azioni di comunicazione non si procederà alla liquidazione del **contributo**.
7. L’Ufficio competente, verificata la documentazione trasmessa dal beneficiario nonché la permanenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 2.1 del presente disciplinare, procederà alla liquidazione del **contributo** concesso nei limiti della quota rendicontata e definitivamente ammessa a **contributo**.
8. Nell’ipotesi in cui la documentazione risulti incompleta, l’Ufficio competente procederà con una richiesta di integrazione, concedendo un termine di dieci giorni (gg. 10) per la sua regolarizzazione, decorso il quale, non sarà più possibile regolarizzare la domanda di liquidazione.
9. Il **contributo** sarà liquidato in un’unica soluzione con le modalità previste dalla vigente normativa.
10. La liquidazione del **contributo** è comunque subordinata all’acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché all’esito favorevole delle verifiche previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii.

Art. 10: Revoca del contributo

1. L’Ufficio competente provvede alla revoca del **contributo** nel caso:
 - a. non esista corrispondenza tra l’iniziativa realizzata e quella ammessa a **contributo**;
 - b. venga accertata una violazione del divieto di cumulo per la medesima spesa previsto dall’art. 4.2. del presente disciplinare;
 - c. venga accertato che l’iniziativa non si è realizzata;
 - d. la rendicontazione non sia stata presentata nei termini previsti;
 - e. in applicazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 4445 del 2000, quando il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci.

Art. 11: Controllo sulle dichiarazioni

1. Fermo restando i controlli istruttori da espletare ai fini della ammissibilità e della successiva liquidazione del contributo, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, l’Ufficio competente procederà ad effettuare un controllo puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni prodotte quando emergano ragionevoli dubbi. In fase istruttoria ed in fase di

controllo sulle dichiarazioni, l'APT potrà richiedere ogni ulteriore documentazione utile alla verifica di ammissibilità ed alla verifica delle dichiarazioni e autocertificazioni prodotte.

Art 12: Clausola di salvaguardia

1. Il presente Disciplinare deve essere interpretato ed applicato in coerenza con le finalità del Progetto P.A.R.T.I Basilicata e con i principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. In caso di dubbi interpretativi o di disposizioni non espressamente disciplinate, l'APT Basilicata si riserva di fornire chiarimenti applicativi mediante atti interpretativi o comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale, che non comportino modifiche sostanziali ai criteri di concessione.

Art. 13: Regime temporale di applicazione, disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.

1. Il presente Disciplinare, nella versione aggiornata, revisionata e consolidata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 14/01/2026, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT Basilicata) www.aptbasilicata.it, nell'area Operatori – sezione “Normative, strumenti ed informazione di settore” nonché nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
2. Il Disciplinare di cui al comma 1 si applica alle istanze di concessione del **contributo** inviate all'APT Basilicata successivamente alla data di pubblicazione di cui al comma 1.
3. Le istanze di concessione del **contributo** inviate anteriormente alla data di pubblicazione della versione revisionata di cui al comma 1 continuano ad essere istruite e definite in applicazione del previgente Disciplinare, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 31/10/2025.
4. Gli atti di concessione definitiva e revoca dei **contributi** sono pubblicati, a cura del l'Ufficio competente, sul sito istituzionale dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata secondo la disciplina vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni nella sezione Amministrazione trasparente - “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.